

COMUNE DI GRIMACCO

STATUTO

Delibera n. 20 del 23/7/2005.

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Grimacco – Garmiski Kamun (di seguito “Comune”) è ente autonomo territoriale, rappresenta i cittadini del Comune, ne cura gli interessi materiali e morali e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, delle leggi della Repubblica Italiana e delle leggi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Grimacco – Garmak.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico dei cittadini. Ne cura unitariamente i relativi interessi, nel rispetto delle caratteristiche culturali, linguistiche e religiose, riconoscendo nella cultura e nella lingua locale l'origine slava dello storico insediamento sul territorio, evolutasi nel corso dei secoli nell'attuale dialetto locale sloveno.
2. Sostiene le iniziative e le attività volte ad affermare la cultura della pace e della convivenza su basi di reciproco rispetto e conoscenza tra tutte le componenti linguistiche presenti sul suo territorio, affinché la dignità dell'uomo, espressione della realtà nella quale vive ed opera, sia salvaguardata.
3. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio con l'obiettivo di realizzare un ambiente qualitativamente accettabile per i cittadini residenti.
4. Il Comune per l'esercizio delle sue funzioni utilizza adeguati sistemi di pianificazione e programmazione stimolando la più ampia partecipazione singola ed associata. Concorre, tenendo sempre presenti le esigenze dei propri cittadini, a determinare gli obiettivi dei programmi dello Stato e della Regione provvedendo, per quanto di sua competenza, alla loro attuazione.
5. Il Comune può, per ottimizzare i vari servizi, delegare proprie funzioni alla Comunità Montana Torre – Natisone – Collio ed alla Provincia di Udine; può inoltre partecipare a consorzi tra enti pubblici ed enti pubblici e privati.
6. Il Comune può avvalersi dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei per una adeguata informazione dei cittadini su tutti gli argomenti che interessano la sua area di competenza e le sue attività; questo in aggiunta ai tradizionali sistemi di notificazione e di pubblicazione sull'albo pretorio.

Art. 3

Territorio

1. Il Comune confina con i comuni di Drenchia – Dreka, San Leonardo – Sv. Lienart, Savogna – Savodnje, Stregna – Sriednje e la Repubblica di Slovenia – Republika Slovenije.
2. Il Comune si estende per 16, 33 Kmq.
3. La sede municipale è sita nella frazione di Clodig – Hlodig.
4. Sul territorio comunale sono presenti le seguenti frazioni: Arbida/Arbida, Brida Inferiore/Dolenje Bardo, Brida Superiore/Gorenje Bardo, Canalaz/Kanalac, Clodig/Hlodič, Costne/Hostne, Dolina/Dolina, Grimacco Inferiore/Mali Garmak, Grimacco Superiore/Veliki Garmak, Liessa/Liesa, Lombai/Lombaj, Plataz/Platac, Podlach/Podlak, Rucchin/Zaločilo, Scale/Skale, Seuzza/Seucè, Slapovicco/Slapovik, Sverinaz/Zverinac, Topolò/Topolove.
- 4.1 La frazione di Scale/Skale si trova sul territorio del Comune di Drenchia – Dreka; mentre sul territorio comunale, con uno status analogo, si trova la frazione di Malinsche/Malinske i cui cittadini dipendono amministrativamente dal Comune di Drenchia – Dreka.
- 4.2 Il Consiglio Comunale, previo referendum consultivo indetto nel rispetto dei principi contenuti nel successivo art. 60 e normato dal regolamento del referendum consultivo comunale, può modificare la denominazione delle frazioni.

Art. 4

Principi europeistici

1. Il Comune persegue le finalità ed i principi tendenti alla valorizzazione delle realtà locali, alla collaborazione con le comunità vicine nel contesto del progetto politico – amministrativo dell' Europa Unita.
2. A questo fine opera per accelerare i tempi di questa unità, apportando il proprio contributo con la modalità di favorire forme di cooperazione, scambi, gemellaggi, ed altri meccanismi di conoscenza e rispetto reciproco.
3. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici, linguistici, culturali e delle tradizioni locali nello spirito di superamento di ogni nazionalismo, raccordandosi alla Carta Europea dell'Autonomia Locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

Art. 5

Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone.
2. Ogni qualvolta per norma, particolari solennità o ricorrenze viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana, il Comune espone anche la bandiera dell'Unione Europea, la bandiera della Regione Friuli Venezia Giulia e le proprie insegne comunali.

Art. 6

Tutela della salute

1. Il Comune concorre, nell'ambito delle proprie competenze e stimolando l'azione degli enti a ciò preposti, a garantire il diritto alla salute dei cittadini; attua idonei ed efficaci strumenti per renderlo effettivo, impegnando particolare attenzione alla tutela della salubrità e alla sicurezza dell'ambiente; si impegna a realizzare, anche

mediante accordi con altri enti, un efficiente servizio di assistenza sociale per i cittadini più deboli, in particolare per anziani, minori, diversamente abili ed invalidi.

Art. 7

Tutela del patrimonio culturale e linguistico

1. Il Comune si impegna a sostenere, anche finanziariamente, tutte le attività tese alla difesa del patrimonio culturale locale, compresi i settori in cui è preminente la competenza di enti di livello superiore.
2. Sostiene concretamente tutte le associazioni che operano per lo sviluppo della cultura, comprese quelle che lavorano per lo sviluppo della cultura locale, per l'identità e la dignità della popolazione autoctona.
3. Si impegna ad apportare il proprio contributo in ogni sede in modo che l'autorità preposta possa arrivare ad organizzare l'insegnamento della lingua slovena, accanto a quella italiana.
4. Accanto alla segnaletica stradale in lingua italiana viene apposta anche quella in dialetto locale, nella versione approvata dal Consiglio Comunale.
5. Il Comune rispetta la toponomastica e la micro – toponomastica originaria quale patrimonio essenziale e distintivo della comunità. Il Comune ne prevede l'uso in aggiunta ai nomi ufficiali in lingua italiana, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 38/2001 e dell'art. 10 della legge n. 482/1999.

Art. 8

Ambiente

1. Il Comune attua tutte le misure necessarie a ripristinare l'ambiente allo stato in cui le generazioni passate, con secoli di lavoro, l'avevano lasciato. A tal fine promuove, anche economicamente, tutte le iniziative di associazionismo - tendenti a questo obiettivo – tra proprietari dei terreni e quanti siano interessati al loro recupero e alla loro conservazione.
2. Il Comune tutela il proprio patrimonio storico, artistico e religioso, garantendone il godimento da parte della comunità.
3. Attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, si impegna con gli enti preposti alla eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico ed idrico.
4. Incentiva la squadra comunale di Protezione Civile e di Anti Incendio Boschivo ed altre strutture ed associazioni che operano per la difesa e la conservazione del territorio e dell'ambiente.

Art. 9

Attività produttive

1. Il Comune coopera con gli enti a ciò deputati per ricostituire il tessuto produttivo locale con particolare attenzione al settore agricolo e forestale (attuando così anche funzioni di difesa ambientale), artigianale, turistico e dei servizi.

Art. 10

Attività sportive e del tempo libero

1. Il Comune promuove l'esercizio di attività sportive e del tempo libero con strutture proprie o rese disponibili da parte di terzi; ne assicura la fruizione a privati ed associazioni con appositi regolamenti, ove necessario.
2. Promuove e realizza idonee strutture, servizi ed impianti sportivi.

Art. 11

Adozione dello statuto

1. Lo statuto è adottato con le modalità di cui all'art. 6 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 12

Contenuto dello statuto

1. Tutte le disposizioni del D. Lgs. 267/2000 e delle espresse modificazioni di tale legge, al momento intervenute, si intendono integralmente qui riportate, di conseguenza lo statuto tratta solo oggetti di sua competenza e nell'intesa che parte di dette disposizioni sono talvolta riportate per motivi di chiarezza espositiva.

Art. 13

Regolamenti del Comune

1. Tutte le norme, attinenti materie di competenza comunale non previste nello statuto, sono previste in appositi regolamenti indipendentemente dal fatto che vi sia nello statuto stesso esplicito e specifico rinvio.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, in casi speciali, esplicitamente stabilito da norme competenti, dalla Giunta comunale.
3. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei presenti dell'organo competente, fatte salve le diverse maggioranze previste da norme di legge.
4. I regolamenti di competenza del Consiglio sono soggetti al controllo preventivo di legittimità.

Art. 14

Interpretazione delle norme

1. Trattandosi di contenuto normativo, lo statuto e i regolamenti sono interpretati secondo i criteri dell'interpretazione delle norme di cui all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile.

Art. 15

Sostituti dei titolari di organi o uffici

1. Ogniqualevolta nello statuto trattasi di titolari di organi o uffici, a meno di espressa norma competente contraria, si intende che gli stessi possono essere sostituiti da proprio incaricato.

Art. 16

Norme di comportamento pari opportunità

1. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
3. Il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità promuovendo la presenza di entrambi i sessi tra i componenti delle commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti, nonché nelle nomine espressamente riservate dalla legge al Consiglio, dei propri rappresentanti. Il Sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

Art. 17

Terminologia

1. Ogniqualevolta nel presente testo trattasi di statuto e regolamenti senza specificazione, intendesi statuto e regolamenti comunali.

TITOLO II

APPARATO ORGANIZZATIVO

Art. 18

Tipologia

1. L'apparato organizzativo del Comune é costituito da organi di governo ed organi burocratici.

Art. 19

Principio di separazione delle competenze

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 vale il principio della separazione delle competenze tra organi di governo ed organi burocratici (dirigenti o facenti funzione) per cui ai primi spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, e ai secondi é attribuita la gestione amministrativa , finanziaria e tecnica.

Art. 20

Tutela del personale

1. Il Comune nella salvaguardia dei propri interessi, tutela i propri dipendenti, fornendo loro assistenza in sede processuale e, se facenti funzioni di rappresentanza del Comune, copertura assicurativa (escluso il solo dolo), purché non ci sia conflitto di interessi tra il Comune e i dipendenti stessi, e si tratti di attività prestata per conto del Comune stesso.

Art. 21
Pubblicità degli atti

1. Gli atti che necessitano di pubblicazione, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, sito in luogo idoneo della casa comunale.
2. I casi speciali sono stabiliti e regolamentati a parte.

CAPO II
ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I
GENERALITÀ

Art. 22
Tipologia

1. Organi di governo del Comune sono:
 - a) il Consiglio comunale;
 - b) il Sindaco;
 - c) la Giunta comunale.
2. Sono previste, come organi sussidiari, le commissioni.

Art. 23
Anzianità e gerarchia

1. Negli organi collegiali, esclusi i casi espressamente stabiliti da normative competenti, è considerato più anziano il membro che alla sua specifica elezione ha ricevuto il maggior numero di voti e che a parità di voti è maggiore di età;
2. La gerarchia di governo è la seguente: Sindaco, Vicesindaco, altri Assessori consiglieri secondo anzianità.

Art. 24
Forme di garanzia e di partecipazione della minoranza

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000 i diritti di garanzia e di partecipazione delle minoranze sono attuati con l'attribuzione alle opposizioni (intendendosi come tali l'insieme delle minoranze, come risultanti dalle elezioni) della presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia.

Art. 25
Linee programmatiche

1. Entro il termine di 60 giorni dalla sua avvenuta proclamazione il Sindaco presenta sentita la Giunta, depositandole nell'ufficio di Segreteria, le linee programmatiche relative ai progetti ed alle azioni da realizzare durante il mandato.
2. Del deposito é dato avviso ai Consiglieri comunali i quali possono presentare emendamenti entro 7 giorni consecutivi dal deposito.
3. Entro i successivi 10 giorni consecutivi, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, convocherà il Consiglio comunale per la discussione degli eventuali emendamenti e per l'approvazione del programma di governo.
4. Con cadenza annuale e comunque entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche sulla base di esigenze e delle problematiche che dovessero sorgere in ambito locale.

SEZIONE II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 26
Generalità

1. Il Consiglio comunale é organo collegiale, suoi membri sono i Consiglieri comunali e il Sindaco.
2. Il numero dei consiglieri é stabilito dalla legge.
3. Il Presidente é il Sindaco, in caso di assenza del Sindaco vige il seguente ordine: Vicesindaco, Assessore anziano; il comma vale solo se questi sono consiglieri.
4. Nell'ipotesi di cui all'ultimo punto del comma precedente vige il seguente ordine: consigliere più anziano.
5. Segretario é il Segretario comunale o il Vicesegretario, se esistente; in caso di impedimento del Segretario comunale e del Vicesegretario funge da segretario un consigliere, nominato ad hoc dal Presidente.
6. Atto formale é la deliberazione.

Art. 27
Principi del funzionamento

1. Il funzionamento del Consigli comunale é stabilito con regolamento nell'osservanza dei principi di democrazia e di libero confronto di idee dei Consiglieri.

Art. 28
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, la materia é disciplinata con regolamento.

Art. 29
Decadenza dei Consiglieri

1. Il mancato intervento alle sedute del Consiglio comunale per 5 volte consecutive senza giustificato motivo é causa di decadenza dalla carica di Consigliere.

2. La decadenza é sanzionata con deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
3. La procedura é la seguente:
 - a) il Sindaco accerta l'assenza anche su sollecitazione dei Consiglieri;
 - b) il Sindaco notifica per iscritto al Consigliere l'avvio del procedimento con la richiesta delle giustificazioni entro congruo termine, non inferiore a 20 giorni dalla data di ricevimento;
 - c) il Consigliere ha facoltà di giustificarsi;
 - d) il Sindaco presenta la documentazione al Consiglio comunale nell'immediata prossima seduta sotto forma di punto dell'ordine del giorno;
 - e) il Consiglio comunale delibera.
4. Sono considerati giustificati motivi in particolare le malattie, i problemi indilazionabili e le autorizzazioni del Sindaco.

Art. 30 Competenze

1. Le competenze del Consiglio sono stabilite dalla legge.
2. In attuazione dell'art. 6 della Costituzione italiana ed in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali, al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo della parlata originaria, nel corso dei lavori del Consiglio Comunale, della Giunta e delle Commissioni è ammesso l'uso del dialetto o della lingua slovena ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. La verbalizzazione del Consiglio Comunale avverrà in lingua italiana e gli interventi effettuati in dialetto o in lingua slovena sono contestualmente tradotti dallo stesso Consigliere in lingua italiana, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 2 maggio 2001, Regolamento d'attuazione della legge n. 482/1999, riaffermato dall'art. 9 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Art. 31 Interrogazioni, interpellanze, ordine del giorno, mozioni e istanze di sindacato ispettivo, commissioni di indagine

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 43 del D.Lgs. 267/2000, le modalità della presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo e delle relative risposte sono le seguenti:
 - a) l'interessato presenta l'interrogazione o l'istanza;
 - b) il Sindaco risponde per iscritto, se richiesto espressamente;
 - c) nell'inerzia del Sindaco, l'interessato ha diritto a ricorrere al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, che deciderà ad hoc prima di deliberare sui punti dell'ordine del giorno;
 - d) le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno, le mozioni vengono iscritti per la discussione nel primo Consiglio Comunale utile.

Art. 32 Ratifica di deliberazioni giuntali

1. Il Consiglio, se nega la ratifica di deliberazioni giuntali di propria competenza o riscontra la decadenza delle stesse per decorrenza dei termini, adotta i provvedimenti necessari per la salvaguardia delle situazioni giuridiche, sorte a seguito di detti atti.

SEZIONE III SINDACO

Art. 33 Generalità

1. Il Sindaco é organo individuale, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Art. 34 Competenze

1. Le competenze del Sindaco sono stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Per quanto concerne la legge, le competenze sono stabilite in particolare nell'articolo 50 (funzioni comunali) e nell'articolo 54 (funzioni statali) del D. Lgs. 267/2000.
3. Per quanto concerne l'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000, sinteticamente il Sindaco:
 - a) é l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune;
 - b) rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti;
 - c) esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali e, attribuite o delegate al Comune; esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; in particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale;
 - d) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
 - e) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
4. Per quanto concerne lo statuto, oltre a quanto eventualmente stabilito in altre parti, competenze del Sindaco sono:
 - a) poteri di iniziativa, di indirizzo, di controllo, di indagine e di verifica in relazione all'attività politica ed amministrativa del Comune e dei suoi organi esecutivi (Assessori, Segretario comunale, Direttore generale, se nominato, e dirigenti o facenti funzioni degli uffici e dei servizi);
 - b) poteri di iniziativa e di indirizzo in relazione all'attività gestionale, anche con lo smistamento agli uffici competenti degli atti ricevuti dall'ufficio protocollo, quando tale attività non é obbligata per legge, statuto, regolamento o provvedimento specifico;
 - c) stabilire gli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio e della Giunta;
 - d) ricevere le proposte da trattare nelle sedute del Consiglio e della Giunta, ed ogni tipo di richiesta dai soggetti competenti a fare tanto;
 - e) poteri di polizia generale nelle adunanze da lui presiedute;
 - f) poteri di polizia comunale;
 - g) decidere sull'esclusione dal diritto di accesso ai documenti nei casi dubbi;
 - h) compiere gli atti conservativi dei diritti del Comune;

Art. 35
Ufficiale di governo

1. Quando il sindaco agisce in qualità di ufficiale di governo, non vale il principio della distinzione dei poteri di cui al comma 1 dell'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 36
Delega assessorile

1. E' ammessa la delega assessorile da parte del Sindaco in tutte le materie di sua competenza.

SEZIONE IV
GIUNTA COMUNALE

Art. 37
Generalità

1. La Giunta comunale é organo collegiale, suoi membri sono il Sindaco e gli Assessori comunali.
2. Il numero degli assessori é stabilito in un massimo di quattro, l'esatta quantificazione entro tale limite é stabilita dal Sindaco.
3. Presidente é il Sindaco.
4. Segretario é il Segretario comunale o il Vicesegretario se esistente, in caso di impedimento del Segretario comunale o del Vicesegretario funge da segretario un assessore nominato ad hoc dal Presidente.
5. Atto formale é la deliberazione.
6. E' prevista la possibilità di assessori non Consiglieri.
7. La gerarchia degli Assessori é stabilita dal Sindaco.
8. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità e candidabilità alla carica di Consigliere comunale, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.

Art. 38
Competenze

1. Le competenze della Giunta comunale sono stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. Per quanto concerne la legge, le competenze sono stabilite in particolare nell'articolo 48 del D. Lgs. 267/2000 e cioè, sinteticamente la Giunta:
 - a) collabora con il Sindaco;
 - b) compie gli atti di amministrazione, non riservati ad altri organi dalla legge e dallo statuto (competenza residuale);
 - c) svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale;
 - d) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.
3. Per quanto concerne lo statuto, oltre a quanto eventualmente stabilito in altre parti, competenze della Giunta sono:
 - a) poteri di iniziativa e di indirizzo in relazione all'attività gestionale;
 - b) adottare il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed i piani delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.);

- c) approvare i progetti delle opere pubbliche e i capitolati speciali d'appalto delle forniture e dei servizi;
- d) nominare i trattatisti d'opera ed in particolare i progettisti;
- e) approvare le tariffe dei tributi e i canoni dei servizi a seguito dei regolamenti adottati dal Consiglio comunale;
- f) decidere nei casi di conflitti di competenza tra i dirigenti o facenti funzione;
- g) gestire la materia inerente a liti, instaurazione e resistenza in giudizio, arbitraggi e risarcimenti, autorizzando di volta in volta il dirigente del servizio a rappresentare il Comune in giudizio;
- h) gestire la materia inerente ai referendum comunali;
- i) decidere sull'assunzione di personale;
- l) quelle, quando vi è ragionevole dubbio d'attribuzione di competenza tra Giunta ed altri.

Art. 39 Funzionamento

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Nel caso di suo impedimento o assenza a tali funzioni assolve il Vicesindaco.
3. Le modalità di svolgimento dei lavori della Giunta sono definite dallo stesso organo collegialmente, non sono pubbliche e si tengono presso la sede comunale. Alle sedute possono partecipare prima della votazione soggetti estranei invitati dal Sindaco a fine di collaborazione.
4. Le deliberazioni sono effettuate validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

SEZIONE V COMMISSIONI COMUNALI

Art. 40 Generalità

1. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite con criterio proporzionale.
2. Il Sindaco, se non componente, ha diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La presidenza delle Commissioni, aventi funzioni di controllo e di garanzia, è attribuita alle opposizioni.

CAPO III ORGANI BUROCRATICI

Art. 41 Tipologia

1. Organi burocratici del Comune sono:
 - a) il Segretario comunale;
 - b) il Direttore generale o dirigente, se nominato;
 - c) i responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 42
Competenze generali

1. Le competenze degli organi burocratici sono stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato dalla Giunta comunale nel rispetto dei criteri generali, stabiliti dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 43
Competenze del Segretario comunale, facente funzioni dirigente

1. Il Comune ha un proprio Segretario comunale titolare che svolge le funzioni di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 267/2000.
2. Al Segretario comunale possono essere conferite funzioni di dirigente, o di Direttore generale.
3. Nel caso di rogito in materia ricadente nell'area di competenza del Segretario comunale, il Segretario può fungere da rogante e allora da stipulante funge un qualsiasi altro dirigente o facente funzione di altra area, indicato ad hoc dal Sindaco.

CAPO IV
APPARATO BUROCRATICO

Art. 44
Tipologia

1. L'apparato burocratico é costituito da uffici e servizi che possono essere riuniti in aree funzionali.
2. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi é disciplinato con regolamento.

Art. 45
Responsabilità

1. Ogni area funzionale, ufficio e servizio ha il proprio responsabile burocratico.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno in particolare la responsabilità della conservazione degli atti di rispettiva competenza.

Art. 46
Principi organizzativi

1. In tutta l'organizzazione valgono, se compatibili, i principi della mobilità del personale e della sua partecipazione alla determinazione delle metodologie di esercizio.

Art. 47
Quantità del personale

1. La quantità del personale é stabilita autonomamente dal Comune in conformità con le normative vigenti e con le esigenze.

Art. 48
Contratto d'opera

1. E' prevista la possibilità del contratto d'opera, ai sensi del codice civile, per obiettivi determinati con personale professionistico e non.
2. Competente all'incarico é la Giunta comunale.

Art. 49
Conferimento di incarichi ai dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 29/1993 possono essere conferiti ai propri dipendenti incarichi retribuiti ad hoc, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.

CAPO V
SERVIZI

Art. 50
Generalità

1. Ogni servizio può essere attivato solo se é assicurata la copertura finanziaria della spesa.
2. Nessun Ente estraneo può attribuire al Comune, in qualsivoglia modo, l'onere di attivare servizi, se non é assicurata la copertura finanziaria della spesa.

CAPO VI
AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

Art. 51
I servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Art. 52
Azienda speciale

1. L'azienda é Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore. Il presidente e il Consiglio di amministrazione la cui composizione é stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati e possono essere revocati, con atto motivato, dal Sindaco che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicura la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio di amministrazione.

Art. 53

Ordinamento e funzionamento delle Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il Sindaco nomina e può revocare il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, con atto motivato, che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicura la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore é l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'Istituzione. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
4. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. Il revisore del conto dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
6. La costituzione delle Istituzioni é disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

CAPO VII FORME ASSOCIATE

Art. 54 Generalità

1. Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, per quanto concerne gli accordi di programma, il Comune dà priorità agli accordi con la Comunità Montana Torre – Natisone – Collio, concentrando propri obiettivi con quelli della programmazione socioeconomica della medesima.
2. Il Comune favorisce Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000.
3. Il Comune è altresì favorevole a successive fusioni degli stessi.

TITOLO III CONTROLLO INTERNO

Art. 55 Generalità

1. Il controllo interno é effettuato dagli organi comunali preposti ed in particolare per gli aspetti contabili dal revisore dei conti.
2. Lo stato giuridico e le competenze del revisore dei conti sono stabilite dalla legge e i suoi rapporti con il Comune sono definiti dal disciplinare d'incarico.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 56**Commissione per la funzionalità**

1. Ai fini della funzionalità degli istituti di partecipazione può essere istituita una commissione consiliare la cui composizione e tutto quanto non stabilito dallo Statuto in relazione agli istituti di partecipazione sono stabiliti con regolamento proprio.

Art. 57**Associazioni**

1. Ai fini della valorizzazione delle libere forme associative e della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, potrà istituirsi un organismo rappresentativo di tutte le associazioni operanti nel Comune.
2. Tale organismo, denominato Assemblea delle Associazioni, ha poteri consultivi e propositivi, comunque non vincolanti, nei confronti dell'Amministrazione comunale la quale, però, in caso di non osservanza deve congruamente motivare.
3. Le norme per il riconoscimento delle associazioni e per il funzionamento dell'Assemblea saranno stabilite da un proprio regolamento
4. Il Comune riconosce primariamente le Pro loco e le associazioni locali quali strumento di base per la valorizzazione del dialetto locale e per la tutela dei valori naturali, sociali, sportivi, artistici e culturali, nonché per la promozione dell'attività turistica del Comune. Allo scopo di favorire la promozione delle attività di cui sopra, il Comune potrà concedere sovvenzioni o contributi.
5. Il Comune promuove la partecipazione alla vita locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, riconoscendo parità di diritti e di manifestazione di pensiero, di associazione, ammettendo i singoli e le loro associazioni agli stessi benefici che possono godere i cittadini italiani e le loro associazioni.

Art. 58**Consultazione della popolazione**

1. Al fine della consultazione della popolazione da parte dell'Amministrazione comunale sono possibili forme di carattere generale, come i referendum, relativi all'intera popolazione, e forme di carattere specifico, relative a particolari categorie della popolazione stessa.
2. Le decisioni, comunque prese, non sono vincolanti nei confronti dell'Amministrazione comunale la quale, però, in caso di non osservanza deve congruamente motivare.
Le norme attinenti a tanto saranno stabilite da un proprio regolamento

Art. 59**Tutela degli interessi della popolazione**

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati, tese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono dirette per il loro vaglio alla Giunta comunale.
2. La Giunta vaglia gli atti entro 30 giorni dal ricevimento, stabilisce la loro ammissibilità e quindi o li rigetta o li trasmette ai Responsabili dei Servizi affinché questi li sottopongano agli organi competenti per una decisione in merito.

Art. 60 **Referendum consultivo**

1. E' previsto il referendum consultivo ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 267/2000; affinché il referendum sia ammissibile, deve essere richiesto da almeno il venticinque per cento degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, o da almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Non é ammesso referendum per le seguenti materie:
 - a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilanci;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) nomine e designazioni di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000.
3. La proposta di referendum é diretta alla Giunta comunale.
4. La Giunta trasmette la proposta ad una commissione di esperti in materia appositamente nominata dallo stesso organo che vaglia la proposta entro 60 giorni, stabilisce la sua ammissibilità e quindi o la rigetta o la trasmette al Consiglio comunale, per un parere definitivo.
5. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il risultato del referendum non è comunque vincolante nei confronti dell'Amministrazione comunale, la quale, però, in caso di non osservanza deve congruamente motivare; ogni decisione in merito è comunque presa entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.
7. Le norme attinenti a tanto saranno stabilite da un proprio regolamento.
8. I referendum sono possibili comunque e solo se esiste la copertura finanziaria della spesa ad essi relativa.

CAPO II **DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI**

Art. 61 **Generalità**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici.
2. Apposito regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione ed il rilascio di copie e documenti con pagamento dei soli costi.
3. Il Comune, ai sensi della L. 27 luglio 2000 n. 212, assicura l'accesso a tutte le strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

TITOLO V **BENI, CONTABILITÀ E CONTRATTI**

Art. 62 **Generalità**

1. Tutto quanto di competenza comunale in relazione al titolo è stabilito con regolamento.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 63 Aggiornamento

1. Il sopravvenire di nuove normative superiori comporta automaticamente il prevalere di tali normative sulle presenti.
2. Il Consigli comunale aggiorna lo statuto entro 120 giorni nel più breve tempo possibile.
3. In attesa degli aggiornamenti dei regolamenti, valgono le disposizioni non in contrasto con le presenti.

Art. 64 Entrata in vigore

1. Lo statuto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del D.Lgs. 267/2000, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune dopo l'esecutività della deliberazione di adozione.